Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Sabato, 7 dicembre — Numero 288

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1916, n. 1519).

AVVISO

di spedizione di atti del Governo.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in foglio sciolto, che si è ora terminata la spedizione delle leggi e dei decreti dal n. 908 al n. 1200, più i numeri 856 — 1201 — 1202 — 1203 — 1204 — 1206 — 1227 — 1228 — 1238 — 1259 — 1262 — 1268 — 1277 — 1279 — 1280 — 1282 — 1317, allegati per ragioni di stampa ad altri decreti, meno il numero 909, inviato precedentemente, i numeri 135 — 752 — 1142 — 1146 — 1151 — 1152 — 1154 — 1161 — 1171, non ancora stampati ed i numeri 901 — 902 — 903 — 904 — 905 — 906 — 907 — 913 — 917 — 935 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 951 — 952 — 953 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 979 — 980 — 982 — 987 — 988 — 989 — 992 — 993 — 999 — 1037 — 1038 — 1039 — 1041 — 1042 — 1043 — 1046 — 1049 — 1055 — 1058 — 1059 — 1060 — 1062 — 1067 — 1074 — 1075 — 1078 — 1079 — 1087 — 1088 — 1089 — 1090 — 1091 — 1092 — 1093 — 1097 — 1098 — 1101 — 1102 — 1103 — 1105 — 1108 — 1109 — 1110 — 1113 — 1116 — 1117 — 1118 — 1119 — 1120 — 1125 — 1126 — 1155 — 1162 — 1163 — 1165 — 1166 — 1176 — 1177 — 1180 — 1181 — 1184 — 1186 — 1188 — 1199, che, per disposizione del Ministero di grazia e giustizia, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per mancato recapito dei predetti atti, dovranno indirizzarsi al R. ufficio di gestione e vendita leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che scorso detto termine essi non verranno più accolti.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari ed altri diritti dei procuratori legali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 novembre u. s., n. 282, sono incorsi i seguenti errori:

1° all'art. 37 di tale decreto dev'essere tolta *la virgola* tra le parole: *ordini monitori*;

2° in principio dell'art. 75 si è stampato: « Per ogni compilazione davanti il giudice delegato » in luogo di: « Per ogni *comparizione*, ecc. »;

3° nell'intestazione del titolo X si legge: « Variazioni, trasferte, ecc. », mentre avrebbe dovuto stamparsi: « *Vacazioni*, ecc. »;

4° nell'art. 82 si è stampato: « Per ottenere dal giudice delegato l'ordine di cancellazione di qualunque iscrizione e trascrizione »; in luogo di: «..... l'ordine di cancellazione di qualunque iscrizione *o* trascrizione;

5° in fine dell'art. 120 è indicato « il diritto di copia di centesimi 20 per ogni pagina », in luogo di *centesimi 10*, come risulta dal decreto originale e qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1829 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Riconosciuta l'opportunità di riunire e coordinare le disposizioni vigenti relative ai rapporti economici con gli Stati e con i sudditi nemici, integrandole e modificandole, in quanto occorra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, con i ministri degli affari esteri, delle colonie, delle finanze, del tesoro e di industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Norme relative al traffico delle merci e dei titoli.

CAPO I.

Divieto di ogni traffico di merci con gli stati nemici.

Art. 1.

Ogni traffico di esportazione, di importazione e di transito è vietato fra il territorio del Regno e delle sue colonie e il territorio degli Stati nemici. Con tale disposizione s'intende vietata la introduzione nel territorio del Regno e delle sue colonie, per importazione e per transito, delle merci di produzione o di origine dei detti Stati, da qualunque paese provengano.

Le merci pervenute o spedite in trasgressione al divieto sono confiscate secondo le norme vigenti per la confisca delle merci di contrabbando doganale, senza pregiudizio dell'applicazione delle altre pene stabilite dalle leggi in vigore.

Art. 2.

Speciali permessi, in derogazione al divieto sancito nel primo comma dell'articolo precedente, possono essere accordati volta per volta, per la spedizione o il ricevimento di determinate mercanzie, dal ministro delle finanze, o da quello delle colonie per questo ultime, o dalle autorità a tale uopo da essi delegate, previa intesa col Comando militare della regione. Saranno in tal caso applicabili alle merci in arrivo i dazi prescritti dalla tariffa generale vigente.

Art. 3.

Sono proibiti l'entrata nel Regno e nelle Colonie, da qualsiasi provenienza, il transito e l'uscita, di effetti cambiari, fatture commerciali, ordini di pagamento, ed in generale di ogni atto o lettera, che abbiano attinenza con i traffici vietati dall'art. 1.

CAPO II.

Condizioni per l'importazione e l'esportazione dei titoli.

Art. 4.

È proibita l'entrata dall'estero nel Regno e nelle colonie di titoli o di cedole del debito pubblico o di altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di azioni od obbligazioni e relative cedole di Società commerciali o di enti pubblici stabiliti nel Regno o nelle sue colonie, se non siano accompagnati da una dichiarazione firmata dal proprietario, e legalizzata o autenticata gratuitamente da un console italiano, nella quale siano descritti i valori, e il proprietario stesso indichi il proprio domicilio, la nazionalità e il luogo di nascita, attestando sull'onore che i valori medesimi non hanno mai appartenuto, in tutto o in parte, dal 24 maggio 1915, a sudditi di uno Stato nemico od a qualsiasi persona od ente stabilito in uno di detti Stati.

I titoli e le cedole dei prestiti nazionali 1915, 1916 e 1917 in entrata od in uscita dal Regno sono esclusi dagli obblighi di cui sopra.

Art. 5.

La dichiarazione menzionata nell'articolo precedente è prescritta anche per l'invio nel Regno o nelle colonie di titoli esteri e di loro cedole, e per la spedizione di tali valori all'estero. In quest'ultimo caso, la firma deve essere autenticata da un notaio; e qualora i valori siano emessi o pagabili in uno Stato alleato, il firmatario deve attestare sull'onore che essi non hanno mai appartenuto, in tutto od in parte, dal giorno della entrata in guerra di tale Stato, a sudditi od enti di Stati suoi nemici od a qualsiasi persona od ente stabilito in uno di detti Stati.

Resta inoltre fermo quanto dispone l'art. 1 del Nostro decreto 25 novembre 1917, n. 1900.

Art. 6.

Sono esenti dall'obbligo della dichiarazione i valori e titoli e le cedole provenienti da Stati per i quali il ministro del tesoro, d'accordo con quello degli affari esteri, stabilisca tale esenzione.

Inoltre, in casi singoli, il ministro del tesoro, d'accordo con quello degli affari esteri, può consentire deroghe al divieto sancito dall'art. 4.

Art. 7.

I valori menzionati negli articoli 4 e 5 spediti per posta senza l'osservanza delle prescritte formalità, per i quali non sorgano dubbi circa la provenienza e la buona fede dello speditore, sono respinti per posta al mittente, a sue spese, rischio e pericolo. Sorgendo dubbi sulla provenienza dei titoli o sulla veridicità delle dichiarazioni, o qualora dei titoli sia tentata l'introduzione senza la osservanza delle prescritte formalità altrimenti che per posta, i titoli stessi sono depositati, a spese del mittente, presso la Cassa depositi e prestiti, e vi rimarranno sino a che la loro introduzione nel Regno non sia pienamente regolarizzata a giudizio dell'ufficio di censura militare o, altrimenti, sino alla conclusione della pace.

I valori accompagnati da false dichiarazioni, la cui proprietà non sia nelle condizioni volute dagli articoli 4 e 5 e quelli, dei quali si tentasse la introduzione clandestina nel Regno o nelle sue colonie sono confiscati.

Art. 8.

Gli *affidavit* da esibire alle competenti autorità italiane perchè si possa procedere all'estero al pagamento delle cedole di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, ed al rimborso dei titoli estratti devono contenere, nei modi che saranno stabiliti dal Ministero del tesoro, la dichiarazione sull'onore che le cedole e i titoli non appartengono, nè dal 24 maggio 1915 hanno mai appartenuto, in tutto od in parte, a sudditi degli Stati nemici od a persone ed enti stabiliti in uno di detti Stati.

Art. 9

È vietato agli uffici ed alle ricevitorie postali del Regno di compiere qualsiasi atto relativo ad effetti cambiari, anche se impostati nel Regno, quando negli effetti medesimi figurino società, banche, ditte o privati appartenenti ad uno Stato nemico od a qualsiasi persona od ente ivi stabilito.

TITOLO II.

Divieto ai sudditi nemici di compiere determinati atti.

Art. 10.

Le vendite, le cessioni e qualsiasi altro passaggio di proprietà di

beni o diritti immobiliari, appartenenti a sudditi di Stati nemici od a persone od enti che risiedano in territorio di Stati nemici sono privi di qualsiasi efficacia giuridica nel Regno e nelle colonie.

Sono egualmente prive di qualsiasi efficacia giuridica le cessioni di merci, di crediti o di aziende commerciali ed in generale ogni atto tendente a sostituire nell'originario rapporto giuridico al titolare suddito o ente nemico un'altra persona di diversa nazionalità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti sopra indicati dovunque compiuti durante la guerra a cominciare dal 24 maggio 1915 nei riguardi dell'Impero austro-ungarico, dal 21 agosto 1915 in quelli dell'Impero ottomano e dal 20 luglio 1916 nei riguardi di altri Stati nemici.

Art. 11.

Durante la guerra nessun suddito degli Imperi austro-ungarico, germanico ed ottomano, e nessun ente, o Società commerciale che appartenga ai detti Stati od abbia la propria sede nel territorio di essi, può intentare o proseguire istanze, azioni, atti o procedure in materia civile, commerciale o amministrativa davanti a qualsiasi giurisdizione del Regno e delle colonie, anche in sede non contenziosa, e fare iscrizioni o trascrizioni ipotecarie.

Le istanze e le procedure già iniziate sono sospese di diritto e potranno essere riprese solo dopo la cessazione della guerra.

TITOLO III.

Norme sui pagamenti ai sudditi nemici.

Art. 12.

È vietata a chiunque si trovi nel territorio del Regno e delle colonie la rimessa all'estero di denaro o di titoli a favore di sudditi di Stati nemici e di persone o di enti che risiedano nel territorio di detti Stati. È vietata del pari ai nazionali ogni forma di pagamento all'estero, diretto o indiretto, a favore dei sudditi, delle persone e degli enti medesimi.

I contravventori a tali divieti incorrono nelle penalità comminate dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1915, n. 273. Il giudice può ridurre tali pene alla metà o ad un terzo se riconosca che l'entità del reato sia lieve o lievissima.

Art. 13.

I pagamenti necessari per mantenere in vigore le patenti, i modelli e i marchi di fabbrica negli Stati nemici sono permessi.

Sono parimenti permessi i pagamenti necessari per mantenere in vigore i contratti di assicurazione con ditte residenti negli Stati nemici o con ditte nemiche residenti in qualunque paese estero.

Art. 14.

Concorrendo speciali motivi, possono, in casi singoli, essere concesse deroghe al divieto sancito dall'art. 12 dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro. Per i pagamenti che hanno scopo alimentare, le deroghe possono essere autorizzate dal ministro dell'industria, sentito il « Comitato per il commercio dei sudditi nemici » di cui all'art. 52.

Per quanto riguarda le colonie, le deroghe sono concesse dal ministro delle colonie, di concerto coi ministri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 15.

I debitori verso sudditi nemici restano liberati dalle obbligazioni depositando ciò che è da loro dovuto nella Cassa dei depositi e prestiti dove rimarrà sotto sequestro, salvo che a carico del creditore non sia stato adottato il provvedimento di sequestro a norma dell'art. 26 o dell'art. 37. Se la somma dovuta non eccede le lire seimila, può essere versata nella Cassa postale di risparmio con libretto intestato al creditore e con inibizione di rimborso, salvo il disposto dell'articolo seguente. Il libretto, a cura dell'ufficio postale emittente, sarà dato in consegna all'intendente di finanza.

Nelle colonie i depositi di cui al precedente comma sono sempre eseguiti nelle Casse postali di risparmio con le modalità sopra indicate, ed i libretti sono dati in consegna al segretario generale del Governo.

Art. 16.

Sopra domanda del proprietario o di chi lo rappresenta, dalle somme depositate in conformità dell'articolo precedente il prefetto ha facoltà di autorizzare il prelevamento di quelle occorrenti per il pagamento, nel Regno o nelle colonie, delle imposte o di debiti verso persone od enti, cui non sia negata la facoltà del commercio in Italia, purchè i debiti stessi risultino da titolo avente data certa anteriore al 15 aprile 1917.

Il prefetto può inoltre consentire prelevamenti a favore del proprietario delle somme depositate, o di suoi famigliari.

TITOLO IV.

Norme relative al commercio dei sudditi nemici.

CAPO I.

Divieto del commercio con i sudditi nemici.

Art. 17.

Ai cittadini ed ai sudditi italiani nel Regno, nelle colonie ed all'estero ed a chiunque si trovi nel territorio del Regno e delle colonie è vietato il commercio con:

a) persone od enti stabiliti in territorio di Stati nemici;

b) sudditi dei detti Stati residenti in Italia o nelle colonie, in quanto non sieno assoggettati a sindacato od a sequestro, giusta gli articoli 21 e seguenti;

c) persone, ditte e Società commerciali iscritte in apposito elenco (lista nera), pubblicata con decreti del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello degli affari esteri, ed inserita nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 18.

I contravventori al divieto sancito dall'articolo precedente sono puniti a norma del capoverso dell'art. 12.

I rapporti giuridici costituiti non ostante il divieto sono nulli. Le merci ricevute o spedite in esecuzione di essi sono confiscate e, se del caso, si applicano le norme vigenti per la confisca delle merci di contrabbando doganale.

Art. 19.

Il divieto sancito dall'art. 3 si applica agli effetti cambiari, fatture commerciali, ordini di pagamento ed in generale ad ogni atto o lettera che abbiano attinenza con i contratti proibiti dall'art. 17

Art. 20.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro, sentito il « Comitato per il commercio dei sudditi nemici », per motivi di interesse nazionale, può con suoi decreti dichiarare, in tutto od in parte, la risoluzione dei contratti, ancorchè anteriori al presente decreto e vietarne la esecuzione, quando in essi appariscano come parte od abbiano interesse predominante sudditi di Stati nemici o ditte e società in cui sudditi di Stati nemici abbiano interesse predominante.

Per l'esercizio di questa facoltà, il predetto ministro può ordinare, nei modi e nei termini che stimerà più opportuni, la denuncia dei contratti conchiusi coi sudditi degli Stati nemici, con la minaccia di un'ammenda fino a lire duemila contro i trasgressori.

CAPO III.

Ingerenza governativa nelle aziende commerciali nemiche.

Art. 21.

Sono sottoposti a sindacato, ed eventualmente a sequestro od a liquidazione, tutte le aziende commerciali esistenti nel Regno che siano esercite da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi predominanti.

Art. 22.

Il prefetto, sentito l'intendente di finanza e sulla base di assunte informazioni, dichiara con speciali decreti quali aziende vadano assoggettate al sindacato, di cui nell'articolo precedente.

Contro tali decreti è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo,

al ministro d'industria, commercio e lavoro, il quale decide sentito il « Comitato per il commercio dei sudditi nemici ».

La revoca del sindacato può essere assoggettata a condizioni, e, fra l'altro, a quella della prestazione di adeguata cauzione in danaro, da confiscarsi in caso d'inadempimento degli obblighi assunti in occasione della revoca.

Art. 23.

Il sindacato è esercitato, sotto la vigilanza dell'intendente di finanza e del prefetto, da persona da essi scelta tra i funzionari dello Stato aventi l'ufficio nella Provincia.

Art. 24.

I sindacatori hanno diritto di prendere in ogni tempo visione di tutti i libri ed atti dell'azienda.

Chiunque rifiuti di fornire al sindacatore le informazioni da esso richieste nell'esercizio delle sue funzioni è punito a termini dell'art. 435 del Codice penale.

Art. 25.

Qualora concorrano speciali motivi, inerenti all'entità e gravità del lavoro da compiere, i prefetti, di concerto con gli intendenti di finanza, possono assegnare ai funzionari incaricati del sindacato una indennità a carico dell'azienda.

La misura dell'indennità è determinata tenuto conto dell'importanza della ditta e delle difficoltà che si incontrano nell'esercizio del sindacato.

Se l'azienda sottoposta a sindacato si trova dove il sindacatore ha la sua residenza, la misura della indennità non può essere superiore alla metà di quella che sarebbe spettata al funzionario in missione per conto dello Stato a termini dell'art. 3 del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Se la sede dell'azienda è fuori della residenza del funzionario l'indennità non può superare quella giornaliera di missione che sarebbe dovuta a termini del citato art. 3, salvo il rimborso delle spese di trasporto da liquidarsi con le norme ora vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Per i ricevitori del registro le indennità sono determinate a norma di quelle attribuite agl'impiegati a stipendio fisso sulla base degli aggi minimi loro garantiti.

Quando l'esercizio del sindacato non richieda un'azione continuativa, l'indennità del sindacatore può essere determinata in una somma fissa semestrale o annuale ragguagliata a non più di un ottavo della indennità giornaliera stabilita dal citato art. 3 del decreto del 1862.

Se uno stesso funzionario è incaricato del sindacato da esercitarsi su diverse aziende, non gli è assegnata che una sola indennità; la quale potrà anche superare i limiti anzidetti, ma non la intera indennità giornaliera stabilita dal detto articolo. Tale indennità è distribuita equamente tra le varie aziende.

Art. 26.

Qualora il prefetto, sentito l'intendente di finanza, lo giudichi opportuno, può con suo decreto disporre il sequestro di aziende sottoposte a sindacato, nominando un amministratore sequestratario da scegliersi tra i funzionari dello Stato in attività di servizio od in pensione.

Può, in tal caso, autorizzare la continuazione della gestione a cura del sequestratario, sotto la vigilanza dell'intendente.

Contro questo decreto è ammesso ricorso nel termine di un mese al ministro di industria, commercio e lavoro, che decide sentito il « Comitato per il commercio dei sudditi nemici ».

Il decreto, che ordina il sequestro, non può essere eseguito prima della scadenza del termine per ricorrere e durante la pendenza del ricorso, salvo diverso provvedimento del ministro anzidetto.

Art. 27.

Il decreto, che dispone il sequestro, a cura del prefetto che l'ha concesso, deve essere trascritto a norma dell'art. 18, lettera *d*) del Nostro decreto 21 aprile 1918, n. 575, quando riguardi, anche solo in parte, beni immobili o diritti immobiliari o quando sia concepito in termini generici. La trascrizione non è soggetta a tassa o altra spesa.

L'amministratore sequestratario deve depositare copia del decreto che lo riguarda entro 15 giorni dalla data della sua entrata in vigore nella cancelleria del tribunale, perchè sia trascritto in apposito registro ed affisso nella sala del tribunale, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina.

Art. 28.

L'amministratore sequestratario rappresenta l'azienda a tutti gli effetti. Ad esso non è però applicabile il disposto dell'art. 11. Per gli atti eccedenti l'ordinaria gestione, l'amministratore deve essere autorizzato dall'intendente di finanza.

Ogni tre mesi egli presenta il rendiconto all'intendente di finanza cui compete approvarlo in via provvisoria.

Il rendiconto definitivo dovrà essere presentato, entro un mese dalla conclusione della pace, a cura dello stesso amministratore sequestratario, al proprietario dell'azienda od a chi ne ha la legale rappresentanza nel Regno. Scorsi quindici giorni da tale comunicazione, il rendiconto sarà trasmesso per l'approvazione dall'intendente di finanza al « Comitato per il commercio dei sudditi nemici ». L'intendente di finanza curerà che al rendiconto siano uniti tutti gli atti e documenti che occorrono a giustificarlo ed il suo parere motivato.

Qualora nell'esame del rendiconto risultino necessari accertamenti contabili, il Comitato potrà delegare l'adempimento ai competenti uffici delle prefetture.

Avverso le decisioni del Comitato non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

Art. 29.

All'amministratore sequestratario può essere dal prefetto, di concerto con l'intendente di finanza, assegnata a carico dell'azienda una indennità, la cui misura sarà equamente determinata tenendo conto della entità e natura dell'azienda medesima, della circostanza che sia stata autorizzata o vietata la continuazione della gestione e del grado del funzionario incaricato. In nessun caso tale indennità può superare la misura massima dell'indennità giornaliera di missione, che era stabilita dall'art. 3 del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Art. 30.

I prefetti comunicano i provvedimenti menzionati negli articoli 23, 25, 26 e 29 al ministro dell'industria, commercio e lavoro, che può in ogni tempo modificarli, su parere del « Comitato pel commercio dei sudditi nemici ».

Art. 31.

Per le varie sedi di una stessa ditta, le quali dipendano tutte da una direzione esistente all'estero, i prefetti delle Provincie in cui si trovano prendono accordi al fine di affidare il Sindacato o il sequestro ad un solo funzionario, con residenza nella sede italiana di maggiore importanza o centralità. Alle altre sedi esistenti nel Regno può essere destinato un semplice rappresentante del sindacatore o sequestratario.

Egualmente si procede nominando un unico sindacatore o sequestratario, nei riguardi delle ditte che in Italia in Provincie diverse abbiano la sede principale e le filiali.

La vigilanza e l'approvazione del rendiconto provvisorio competono al prefetto e all'intendente di finanza della Provincia nella quale risiede il sindacatore o sequestratario.

Art. 32.

Concorrendo speciali motivi, il ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo col ministro dell'interno e con quello di grazia e giustizia e dei culti, può ordinare la liquidazione di alcuna delle aziende di cui all'articolo 21.

La liquidazione ha luogo con le norme che saranno determinate col decreto medesimo che la dispone o con altro posteriore da emanarsi di concerto fra i ministri suddetti.

Art. 33.

Le somme provenienti dagli utili delle gestioni autorizzate e dalle

liquidazioni sono depositate nella Cassa depositi e prestiti, dove rimangono sotto sequestro.

Si applicano a tali somme le norme stabilite dall'art. 39.

Art. 34.

Quando le aziende indicate nell'art. 21 sieno concessionarie di pubblici servizi municipali, le attribuzioni spettanti per le disposizioni che precedono agl'intendenti di finanza sono esercitate dai prefetti e quelle demandate al ministro dell'industria, commercio e lavoro sono esercitate dal ministro dell'interno, sentito il « Comitato per il commercio dei sudditi nemici ».

Art. 35.

Per quanto riguarda le Compagnie di assicurazione, le attribuzioni affidate dal presente capo ai prefetti ed agli intendenti di finanza sono esercitate dal ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Contro i provvedimenti del ministro è ammesso ricorso al Re, che decide con suo decreto su proposta del ministro dell'industria, di concerto coi ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 36.

Le disposizioni del presente capo possono essere applicate anche ad aziende commerciali esercitate da sudditi italiani o di Stati alleati o neutrali, qualora contro uno o più degli amministratori o dirigenti, in conseguenza di atti compiuti nelle aziende medesime, sia stato spiccato mandato di comparizione o di cattura per intesa o commercio col nemico, per contrabbando, per accaparramento di merci, o per qualsiasi altra operazione commerciale vietata dalle norme in vigore.

I provvedimenti che, ai fini del procedimento penale, l'autorità giudiziaria creda di emanare nei riguardi di dette aziende, sono comunicati ai sindacatori o amministratori sequestratari, i quali ne curano la esecuzione.

TITOLO V.

Sequestro dei beni dei sudditi nemici.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 37.

I beni di sudditi di Stati nemici o di enti di nazionalità nemica, che non sieno stati assoggettati a sindacato od a sequestro in applicazione di quanto dispongono gli articoli 21 e 26, possono essere sottoposti a sequestro.

Il sequestro si può applicare anche ai beni che, appartenendo a sudditi di Stati nemici, appariscano, in base ad atti simulati, come appartenenti a cittadini italiani o di Stati alleati o neutrali, ed ai beni dei sudditi di Stati nemici che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana negli ultimi dieci anni, quando gli effetti di tale concessione sieno stati sospesi a norma dell'art. 4 del Nostro decreto 18 gennaio 1918, n. 36.

Art. 38.

Il sequestro, di cui all'articolo precedente, è imposto con suo decreto dal prefetto, sentito l'intendente di finanza. Il decreto deve essere trascritto in conformità del disposto della prima parte dell'art. 27.

Nei riguardi dei crediti, del numerario, dei titoli, degli oggetti preziosi e delle merci, esso può aver luogo mercè dichiarazione di sequestro presso i debitori o detentori.

Nello stesso modo può essere provveduto al sequestro di altri mobili e di immobili, quando speciali ragioni ciò consiglino.

E' proibita la restituzione agli aventi diritto dei valori e delle somme indicati nei comma precedenti, senza l'autorizzazione del prefetto. In caso di infrazione sono applicabili al detentore presso il cui il sequestro è stato dichiarato le disposizioni dell'art. 203 del Codice penale.

Art. 39.

Ai proprietari ed a coloro che avevano il godimento dei beni sequestrati, può essere concesso sulle rendite dei beni stessi un assegno corrispondente alla condizione ed ai bisogni del richiedente o della sua famiglia.

Art. 40.

Contro il sequestro è ammesso ricorso al ministro dell'industria, commercio e lavoro, che provvede sentito il « Comitato per il commercio dei sudditi nemici ».

Art. 41.

L'amministrazione dei beni sequestrati a norma dell'art. 37 è affidata agli economi ed ai subeconomi dei benefici vacanti, ai ricevitori del registro e, occorrendo, alle altre persone indicate nell'art. 23.

Il sequestratario, sotto la vigilanza dell'intendente di finanza e del prefetto, esercita da buon padre di famiglia tutti i diritti che nei riguardi dei beni sequestrati, competerebbero al suddito nemico. Non è però ad esso applicabile il disposto dell'art. 11.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, il sequestratario deve essere autorizzato dall'intendente di finanza.

Pel rendiconto definitivo si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

Art. 42.

Ai sequestratari può essere dai prefetti assegnata una indennità a norma di quanto dispone l'art. 25.

Nei casi in cui la gestione del sequestro presenti difficoltà e importanza speciali, la misura della indennità può essere determinata a norma dell'art. 29.

Le indennità assegnate decorrono dal giorno in cui il sequestratario è stato immesso in funzioni, anche se anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Le indennità, al pari delle altre spese di gestione, fanno carico al patrimonio sequestrato.

CAPO II.

Norme speciali sul sequestro dei beni dei sudditi ottomani.

Art. 43.

Con decorrenza dal 14 febbraio 1916 sono dichiarati sottoposti a sequestro presso i detentori il numerario, i titoli di credito, gli oggetti preziosi e le merci, che risultino di spettanza dei sudditi dell'Impero ottomano, anche quali cessionari e giratari, e che si trovino presso la Cassa di risparmio, i Monti di pietà, le Banche od ogni altro Istituto pubblico o privato che ricevano in deposito o in pegno valori o merci.

Le cessioni, le girate ed in genere il passaggio a qualsiasi titolo della proprietà dei detti valori sono nulli, se non sia provato che il passaggio abbia avuto luogo regolarmente prima del 30 gennaio 1916.

Si applica anche al sequestro, di cui al presente articolo, quanto dispongono gli articoli 38, ultimo comma, e 39.

Art. 44.

Con decorrenza dal 28 maggio 1916 sono dichiarati sottoposti a sequestro nella Tripolitania e Cirenaica i beni immobili spettanti a sudditi dell'Impero ottomano che non abbiano residenza in colonia.

L'amministrazione dei beni predetti è affidata in ciascuna colonia al Segretariato generale. I redditi, prelevate le spese di amministrazione e manutenzione, sono depositati presso la Cassa postale di risparmio o presso un Istituto di credito col vincolo del sequestro.

Il governatore ha facoltà di ordinare la revoca del sequestro degli immobili disposto dalla prima parte del presente articolo e la restituzione agli aventi diritto delle somme depositate a mente del capoverso precedente.

Art. 45.

Con decreto del governatore sono stabilite le altre norme per l'attuazione dell'articolo precedente e determinate le penalità pecuniarie e gli speciali provvedimenti a carico dei contravventori.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 46.

A titolo di ritorsione o di rappresaglia e quando per circostanze particolari lo ritenga opportuno, il ministro di grazia e giustizia, di concerto col presidente del Consiglio e col ministro degli affari esteri, può con suoi decreti ordinare a carico di sudditi od enti nemici:

a) il sequestro di beni mobili o immobili di ogni specie, e la nomina di amministratori incaricati della loro gestione e custodia;

b) il divieto dei pagamenti e della esecuzione diretta o indiretta di obbligazioni, salvo il versamento in determinate Casse delle somme e delle cose dovute, colla sanzione di un'ammenda a carico dei contravventori, estensibile al doppio della somma pagata o del valore della obbligazione eseguita.

Con gli stessi decreti sono stabilite le norme occorrenti per la loro esecuzione.

Art. 47.

La disposizione dell'art. 10 non si applica ai sudditi od enti austro-ungarici di nazionalità quando siano autorizzati all'atto che intendano compiere da uno speciale decreto del ministro dell'interno.

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 17, 21, 26 e 37 non si applicano nei riguardi dei sudditi od enti austro-ungarici di nazionalità italiana, quando tale nazionalità risulti da un certificato rilasciato dal Ministero dell'interno.

Art. 48.

I sudditi e gli enti dell'Impero ottomano di nazionalità non turca possono essere autorizzati a compiere gli atti che sarebbero loro interdetti dall'art. 10 dal prefetto della Provincia dove hanno la loro residenza o sede e, se questa sia fuori del Regno, da quello della Provincia nella quale si trovano i beni da alienare.

Ai detti sudditi ed enti non si applicano gli articoli 17, 21 e 26 quando siano stati autorizzati a continuare il commercio dal prefetto della Provincia in cui hanno l'azienda.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 37 non si applicano loro quando la detta qualità risulti da un certificato rilasciato dal ministro dell'interno.

Art. 49.

Per le disposizioni del presente decreto, per le quali la deroga non sia in esso specialmente autorizzata, sempre che concorrano ragioni di interesse nazionale, può, in casi singoli, consentire deroghe il ministro dell'industria, commercio e lavoro, su parere del « Comitato per il commercio dei sudditi nemici », di concerto col ministro degli affari esteri.

Per i divieti contenuti negli articoli 10 e 11 la deroga può anche essere concessa quando risulti che essi colpirebbero, insieme col suddito nemico, cittadini italiani o di Stati alleati o neutrali, che col suddito nemico abbiano comunanza d'interessi.

Inoltre il ministro di grazia e giustizia, sempre dietro il parere del « Comitato per il commercio dei sudditi nemici » e di concerto col ministro degli affari esteri, può autorizzare deroghe su istanza degli interessati per fini attinenti comunque a rapporti di famiglia.

Art. 50.

I provvedimenti che, a norma del presente decreto, si emanano dalle varie autorità in esso designate, non sono impugnabili nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale, a meno che diversamente non sia disposto nel decreto medesimo.

Art. 51.

Gli Istituti ed i privati detentori dei valori indicati negli articoli 38, cap. 1°, e 43 debbono denunciare al prefetto, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, quando già non ne sia stato dichiarato il sequestro, i valori di cui ne siano in possesso, indicando i nomi degli aventi diritto, la natura e l'ammontare del credito, dei depositi e dei pegni, il quantitativo, il genere delle merci che si trovino nei depositi. Nei dieci giorni successivi, il prefetto potrà far procedere, coll'intervento di un suo rappresentante, all'apposizione dei sigilli sulle cassette chiuse, contenenti depositi.

Le merci deperibili possono essere vendute a mezzo di pubblici mediatori, secondo i regolamenti dei singoli Istituti, o, in mancanza, a norma dell'art. 68 del Codice di commercio. Il prezzo sarà depositato a norma dell'art. 15 di questo decreto. I titoli e i valori ricevuti in pegno possono essere venduti alla scadenza e le somme eccedenti il credito del pignoratario sono depositate a norma dello stesso art. 15.

Art. 52.

Alla esecuzione delle norme attinenti ai rapporti economici coi sudditi nemici, che non siano di competenza di altri speciali organi ministeriali, al coordinamento dei provvedimenti adottati, in relazione ad esse dalle competenti autorità, alla istruzione ed allo esame dei ricorsi degli interessati, provvede il « Comitato per il commercio dei sudditi nemici » istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e composto dai rappresentanti del presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle finanze e dell'industria.

I membri del Comitato sono nominati di concerto dai detti ministri. Lo presiede il rappresentante del presidente del Consiglio ed in sua assenza od impedimento quello del ministro di grazia e giustizia.

Al Comitato è addetto un personale di segreteria e di ordine assunto con decreti del ministro dell'industria, che determina del pari con suoi decreti, le competenze spettanti ai membri del Comitato ed al personale addetto al medesimo.

Il Comitato, a mezzo del suo presidente, può richiedere direttamente alle competenti autorità le informazioni o gli atti di cui ha bisogno per le sue determinazioni.

Art. 53.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi il R. decreto 21 maggio 1915, n. 697, ed i Nostri decreti 24 giugno 1915, n. 902, 25 novembre 1915, n. 1755, 30 gennaio 1916, n. 103, 4 febbraio 1916, n. 92, 12 marzo 1916, n. 320, 13 aprile 1916, nn. 451 e 452, 30 aprile 1916, n. 477, 13 luglio 1916, n. 864, 8 agosto 1916, nn. 960 e 961, 27 agosto 1916, n. 1146, 21 dicembre 1916, n. 1867, 15 aprile 1917, n. 643 l'art. 5 del Nostro decreto 18 gennaio 1918, n. 36, ed il Nostro decreto 24 marzo 1918, n. 414.

Restano ferme, per quanto concerne le privative industriali, l'art. 5 del Nostro decreto 20 giugno 1915, n. 962, ed il Nostro decreto 22 marzo 1917, n. 533 Nulla è innovato in ordine alle altre disposizioni vigenti relativamente ai sudditi nemici.

Art. 54.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — SONNINO — COLOSIMO — MEDA — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1815 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Visto il testo unico delle leggi sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, numero 3074;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e relativo regolamento approvato con Nostro decreto 6 agosto 1911;

Ritenuta la necessità di fornire cavalli per i lavori agricoli agli agricoltori delle Provincie testè liberate dall'invasione e di quelle redente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1918-919, a cedere gratuitamente agli agricoltori delle Provincie liberate dall'invasione e di quelle redente un adeguato numero di cavalli di riforma provenienti dal servizio dell'esercito e dalla preda bellica.

Art 2

La cessione gratuita di tali cavalli sarà subordinata alla disponibilità dei quadrupedi da sottoporsi a riforma; alla loro attitudine allo speciale servizio cui devono essere destinati e alla sicurezza che verranno utilizzati esclusivamente per l'agricoltura, esigendo garanzie che saranno concretate in apposita istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero **1816** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Visto il testo unico delle leggi sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e relativo regolamento approvato con Nostro decreto 6 agosto 1911;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1918-919, ad eliminare, mediante vendita a prezzo di stima, i quadrupedi esuberanti ai bisogni dell'esercito, sempre quando essi debbano essere utilizzati nell'interesse dell'agricoltura, della industria e, in genere, della economia del paese.

Art. 2.

La vendita dei quadrupedi a prezzo di stima potrà essere effettuata quando si abbiano sufficienti garanzie che essi saranno destinati ad uno degli usi di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri dell'interno, della guerra, della marina, dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace è costituita nel modo seguente:

Visocchi on. avv. gr. cr. Achille, sottosegretario di Stato per il tesoro, presidente — Belloc gr. uff. ing. Luigi, ispettore centrale dell'industria — Bansa cav. Felice, capo servizio al Commissariato aeronautica — Berio gr. uff. avv. Adolfo, consigliere di Stato — Bocciardo ing. comm. Arturo, capo servizio al Commissariato armi e munizioni — Carbonelli gr. uff. avv. Pio, consigliere di Stato — Carretto comm. avv. Giacomo, sostituto avvocato generale erariale — Cianetti comm. Gino, capo sezione nel Ministero della guerra — Corsi comm. dr. Enrico, direttore generale nel Ministero della guerra — De Luca comm. Carlo, contrammiraglio — Giuffrida gr. uff. Vincenzo, consigliere di Stato — Jacobini ing. cav. Oreste, ispettore capo delle ferrovie dello Stato — Isacco avv. comm. Michele Carlo, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici.

Mamini cav. Adolfo, colonnello del genio navale — Martinez commendatore Enrico, maggiore generale del genio navale — Modena generale Angelo, direttore generale servizi logistici ed amministrativi — Pera ing. cav. Enrico, ispettore capo delle ferrovie dello Stato — Prandi comm. Attilio, ispettore del Ministero del tesoro — Sinigaglia ing. Oscar, capo servizio Commissariato armi e munizioni — Zapelloni comm. Federico, ispettore generale nel Ministero del tesoro.

In assenza del presidente, la Giunta sarà presieduta dal funzionario più elevato in grado, e, in caso di parità di grado, di maggiore anzianità.

Per l'esame di argomenti che richiedano speciali cognizioni tecniche il presidente potrà chiamare in seno alla Giunta uno o più esperti di competenza specifica, i quali avranno voto consultivo.

Art. 2.

La Giunta potrà dividersi in sezioni, ciascuna delle quali avrà le attribuzioni che saranno determinate con decreto firmato dai ministri componenti il Comitato di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Con decreto firmato dagli stessi ministri si provvederà alla nomina dei presidenti delle sezioni e del segretario generale.

Art. 3.

La Giunta e le sue sezioni deliberano su proposta motivata e scritta di un relatore.

Per ogni affare il presidente nomina all'uopo uno o più relatori scelti tra i commissari di cui all'art. 1.

Il relatore porrà gli atti a disposizione dei membri della Giunta depositandoli in segreteria almeno 24 ore prima dell'adunanza nella quale dovrà riferire.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI — DEL BONO — VILLA — DARI — CIUFFELLI.

IL MINISTRO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

È vietata la preparazione in scatole delle carni e dei visceri degli animali bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equini.

Salva la disposizione dell'art. 4 sono anche vietate la detenzione per vendere e la vendita delle scatole contenenti carni o visceri degli animali indicati nel comma precedente.

Art. 2.

Sono escluse dai divieti stabiliti nel precedente articolo:

a) le scatole contenenti prodotti concentrati o estratti di brodo;

b) quelle che contengono carni o visceri e provengono dall'estero o siano state preparate nel Regno sia per espressa autorizzazione del Ministero degli approvvigionamenti e consumi sia per conto e sotto il controllo del Ministero della guerra.

Art. 3.

Chiunque, alla data del presente decreto, detiene per vendere scatole di carni in conserva, delle specie indicate nell'articolo primo, e preparate nel Regno, è tenuto a farne denunzia al prefetto della Provincia nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del decreto stesso. La denuncia deve indicare la ditta produttrice, il numero delle scatole possedute, il peso di ciascuna scatola ed il peso complessivo di ciascun gruppo di scatole distinto per contenuto.

Art. 4.

Il detentore delle scatole di carne soggette a denunzia o preparate, successivamente alla data del presente decreto, per autorizzazione del Ministero degli approvvigionamenti e consumi, non può in qualsiasi modo farne commercio se sulle scatole stesse non siano indicati il nome e la sede della ditta fabbricante, la data di lavorazione, la specie del contenuto e il prezzo.

Art. 5.

Le infrazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel 15° giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 novembre 1918.

Il ministro: CRESPI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Errata-corrige.

Il decreto Ministeriale, che proroga di un anno il termine per l'esecuzione delle espropriazioni relative ai lavori per la sistemazione definitiva della stazione inferiore della funicolare di Capri, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* di ieri, invece della data 5 ottobre 1918, deve portare la data 5 dicembre 1918.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Chiunque, per qualsiasi titolo, senza il consenso del proprietario, detenga animali, mobilia, macchinari, materiali da costruzione, viveri, documenti, registri, valori o altre cose mobili di proprietà altrui, asportati da locali o terreni delle zone invase dal nemico o sgomberate, ovvero rimasti abbandonati in dette zone, o comunque sottratti all'altrui possesso in occasione degli avvenimenti di guerra, deve, entro il 31 dicembre 1918, farne la denunzia all'autorità locale di P. S. od all'arma dei RR. CC. e consegnare le cose detenute o depositarle secondo le istruzioni delle suddette autorità.

Art. 2.

Contro coloro che effettueranno nel termine prescritto la denunzia e la consegna non si farà luogo a procedimento penale per tutti i reati che abbiano avuto per oggetto le cose consegnate e commessi anteriormente alla data della presente Ordinanza.

Art. 3.

Chiunque non effettuerà entro il termine stabilito la prescritta denunzia e consegna sarà punito con la reclusione ordinaria da tre a dieci anni, salvo, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione delle più gravi disposizioni di legge nelle quali il possessore sia incorso.

Art. 4.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria e le autorità giudiziarie militari potranno procedere a perquisizione personale o domiciliare e a sequestro in qualsiasi luogo abbiano, per la pubblica voce o altrimenti, motivo di ritenere che si trovino le cose di altrui proprietà indicate nell'art. 1.

Art. 5.

La cognizione dei reati previsti nella presente Ordinanza, spetta ai tribunali militari.

Addì 28 novembre 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito:

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » - parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

Coloro che, nel territorio occupato dal R. esercito oltre il confine del Regno, detengano per qualsiasi titolo, senza il consenso del proprietario, suppellettili, biancheria, merci, macchinari, materiali di costruzione, animali, viveri, documenti, registri, valori od altre cose mobili, asportati da locali o terreni nelle zone sgomberate dalla popolazione, ovvero rimasti abbandonati da profughi o fuorusciti, o comunque sottratti all'altrui possesso in occasione degli avvenimenti di guerra, devono farne la denunzia entro il 31 dicembre 1918 alla competente autorità comunale od all'arma dei carabinieri Reali, oppure ad una qualsiasi autorità militare, indicando esattamente la provenienza degli oggetti detenuti e, se possibile, il presunto proprietario degli stessi, e farne la consegna o il deposito secondo le istruzioni delle suddette autorità.

Art. 2.

Eguale obbligo alla denunzia ed alla consegna, nei modi stabiliti all'articolo precedente, è fatto anche nei riguardi degli oggetti mobili di altrui proprietà da chiunque detenuti in dipendenza da requisizioni regolari od irregolari eseguite per l'arredamento di stanze d'alloggio di ufficiali, di locali adibiti ad accantonamento delle truppe, ad uffici, laboratori, ospedali, ecc., da sequestri, confische od altri provvedimenti ordinati dalle autorità militari o civili dell'Austria-Ungheria o dagli altri Stati ad essa alleati, durante il corso della guerra.

Art. 3.

Contro coloro che effettueranno nel termine prescritto la denuncia e la consegna non si farà luogo a procedimento penale per tutti i reati che abbiano avuto per oggetto le cose denunziate o consegnate e siano stati commessi anteriormente alla data della presente Ordinanza.

Art. 4.

Coloro che non effettueranno entro il termine stabilito la prescritta denunzia o consegna saranno puniti con l'arresto rigoroso da uno a sei mesi, impregiudicato il procedimento penale per altro titolo, ove la detenzione degli oggetti non denunziati costituisse un'azione punibile ai sensi delle leggi vigenti nel territorio occupato.

Art. 5.

L'autorità giudiziaria civile e l'arma dei RR. carabinieri possono procedere a perquisizioni personali o domiciliari od a sequestri secondo le norme del regolamento di procedura penale vigente nel territorio occupato, in qualsiasi luogo abbiano, per la voce pubblica od altrimenti, fondato motivo di ritenere che si trovino oggetti della specie indicata agli articoli 1 e 2 della presente Ordinanza.

Art. 6.

La cognizione delle contravvenzioni previste nella presente Ordinanza, è demandata alla normale competenza dei giudici distrettuali penali.

Addì 29 novembre 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi cavaliere di gran croce, generale di esercito, Armando Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » parte 1ª

ORDINIAMO:

Art. 1.

Coloro che, nel territorio occupato dal R. esercito oltre i confini del Regno, detengano beni mobili già appartenenti all'Amministrazione militare dell'Austria-Ungheria o degli Stati ad essa alleati, dei quali siano venuti in possesso per vendita, cessione o qualsiasi altro titolo di trasferimento, compiuti posteriormente al 30 settembre 1918, devono entro il giorno 31 dicembre 1918 farne la denunzia ad una qualsiasi Autorità militare od all'Arma dei CC. RR.

I trasgressori saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno e con una pena pecuniaria sino al quintuplo del valore delle cose che siano state oggetto degli atti suindicati.

Art. 2.

Le vendite ed i trasferimenti indicati nell'art. 1 sono nulli e privi di qualsiasi effetto giuridico, salvo che il detentore delle cose mobili già appartenenti all'Amministrazione militare dell'Austria-Ungheria o degli Stati ad essa alleati provi che l'atto od il contratto, di cui quelle cose furono oggetto, non fu conchiuso in frode dello Stato Italiano all'intento di sottrarre allo stesso beni mobili che altrimenti avrebbero costituito preda di guerra.

Art. 3.

Al detentore di oggetti indicati all'art. 1 che non abbia effettuato nei modi e nel termine prescritti la denunzia dell'atto o del contratto non sarà inoltre consentita alcuna azione che possa eventualmente competergli contro i suoi danti causa ai sensi delle legg civili.

Art. 4.

Coloro che detengano cose mobili, già di proprietà dell'Amministrazione militare dell'Austria-Ungheria o degli Stati ad essa alleati, trovate abbandonate o pervenute in loro possesso non in dipendenza di uno speciale atto o contratto, dovranno pure farne la denunzia nei modi e nel termine indicati nell'art. 1. L'omissione di tale denunzia sarà punita col carcere militare, e le cose illegittimamente trattenute saranno soggette a confisca.

Art. 5.

L'arma dei carabinieri Reali e le autorità giudiziarie militari possono procedere a perquisizioni personali o domiciliari ed a sequestri in qualsiasi luogo abbiano, per la voce pubblica od altrimenti, motivo di ritenere che si trovino oggetti della specie indicata agli articoli 1 e 4 della presente Ordinanza.

Art 6.

La cognizione dei reati previsti nella presente Ordinanza, spetta ai tribunali militari.

Addì 30 novembre 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 dicembre 1918 da valere pel giorno 7 dicembre 1918.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutto il giorno suindicato
3.50 °/₀ netto (1906) . . .	82.19	—
3.50 °/₀ netto (1902) . . .	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	89,61	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con decreto Luogotenenziale del 13 ottobre 1918:

Balbis Girolamo, ispettore delle tasse sugli affari di 1ª classe, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 4 ottobre 1918.

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 3 ottobre 1918:

Geni Giuseppe, applicato d'agenzia di prima classe nelle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità per mesi due, a decorrere dal 10 settembre 1918.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 1° dicembre 1917:

Dirette.

Machet Vittorio, soldato, L. 630 — **Bassi** Antonio, sergente, L. 1792 — **Perufo** Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — De Guidi Carlo, soldato, L. 1008 — **Rispoli** Michele, id., L. 612 — Falcioni Giovanni, id., L. 882 — Balsamo Giovanni, caporale, L. 720 — Azzi Luigi, soldato, L. 612 — Guidi Giuseppe, id., L. 612 — Nania Domenico, id., L. 612 — Lucci Giovanni, id., L. 1008 — Roveda Rodolfo, id., L 630 — Pirani Giuseppe, id., L. 612 — Bandira Attilio, id., L. 882 — Manci Lorenzo, id., L. 756 — Bertacci Paolo, id., L. 882 — Sandri Vincenzo, id., L. 882 — Scoccia Giuseppe, caporale, L. 720 — Testa Rocco, soldato, L. 882 — Rinalduzzi Desio, id, L. 630.

Montanaro Michele, soldato, L. 378 — Bombo Luigi, id, L. 1008 — Viola Stefano, id., L. 1008 — Granai Agostino, id, L. 945 — Pastanella Salvatore, caporale maggiore, L. 840 — Campodonico Michele, soldato, L. 630 — Gianni Vincenzo, id., L. 882 — Didone Luigi, id., L. 630 — Veggetti Luigi, id., L. 630 — Caparini Antonio, id., L. 630 — Blundo Generoso, id., L. 1008 — Garrone Cesare, id., L. 612 — Errin Desogus, id., L. 1008 — Federico Nunzio, id., L. 882 — Lorenzini Giuseppe, id., L. 882 — Camusso Giov. Battista, tenente, L. 2238 — Ciocca Eugenio, soldato, L. 630 — Ermini Gasparino, id., L. 756.

Basini Emilio, soldato, L. 882 — Furnari Antonio, id, L. 630 — Mapelli Andrea, id., L. 882 — Nigro Luigi, caporal maggiore, L. 504 — Tumiato Giuseppe, soldato, L. 630 — Ventrone Antonio, carabiniere, L. 840 — Mastromarino Carmine, soldato, L. 1008 — Fontana Giovanni, id., L. 630 — Marcucci Giovanni, id., L. 630 — Canna Carlo, id, L. 630 — Gallo Antonio, id., L. 882 — Carnevale Vincenzo, id., L. 630 — Maselli Vito, id., L. 504 — Grimaldi Angelo, id., L. 882 — Lombardazzo Pompilio, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 6. — Il Comando supremo comunica: il Consiglio comunale di Trento, sciolto dal Governo austriaco il 20 maggio 1915, ha solennemente ripreso la mattina del 5 corr. l'esercizio delle proprie funzioni, reintegrando l'antica sede.

Dopo un elevato e patriottico discorso del sindaco, inneggiante al Sovrano e all'esercito liberatori, nonchè alla grandezza d'Italia, i consiglieri deliberarono all'unanimità l'invio di un telegramma di omaggio a S. M. il Re.

La popolazione, apprezzando la prontezza e larghezza dei provvedimenti dell'autorità militare in soccorso dei profughi e in restauro degli edifici pubblici e privati della regione, salutò con entusiasmo la definitiva restituzione della propria vita civica al suo corso normale, sotto l'egida della trionfante italianità.

Continua frattanto attivissima in tutto il Trentino come nel Friuli e nella Venezia Giulia la distribuzione dei viveri e degli indumenti ai poveri e ai profughi, mentre in molti comuni finitimi si procede a una razionale distribuzione di quadrupedi di lavoro allo scopo di farvi prontamente risorgere l'agricoltura, massima fonte della ricchezza locale.

ROMA, 6. — Il Comando supremo comunica: Segni di incredibile trascuratezza ed enormi quantità di sudiciume e di rifiuti accumulati indicano nelle Provincie liberate le località ove accantonarono più a lungo o sostarono truppe nemiche.

Solo mediante attivo e incessante lavoro si è riusciti in gran parte a sgombrare e a disinfettare, evitando il facile pericolo di infezioni. Le stesse città non poterono salvarsi: Udine meno delle altre. La generosa città si ria giornalmente dalla paralisi che l'aveva colpita. L'arrivo delle nostre truppe segnò il ristabilimento dei servizi di nettezza urbana e di manutenzione stradale.

Nell'abitato dove la crisi dei viveri era maggiormente sentita furono subito aperti tre spacci cooperativi, una cucina economica, un forno municipale e uno spaccio cooperativo privato. Furono dati mezzi all'autorità civile per poter rimettere in efficenza gli uffici pubblici spogliati dal nemico.

Sono stati assegnati alle più importanti ditte industriali e commerciali carri e quadrupedi per aiutare colla pronta rinascita della produzione degli scambi il rifiorire del benessere e della ricchezza.

Settori esteri.

ZURIGO, 5. — Si ha da Budapest che l'esercito del maresciallo Mackensen è stato interamente disarmato.

PARIGI, 6. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito britannico dice:

Ieri, continuando la marcia verso Colonia ed il Reno, le nostre truppe raggiunsero a sera la linea generale Blankenheim, est di Schleiden, Eret.

Vettovagliamento delle popolazioni delle terre liberate

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 5. — Il Comando supremo comunica:

Il mese trascorso dal giorno del trionfo delle nostre armi ha segnato un periodo di intenso lavoro di ricostruzione, di reintegrazione e di assistenza.

Il problema di vettovagliare le popolazioni delle terre liberate che il nemico aveva abbandonato a se stesse dopo averle spogliate di tutto, si presentava particolarmente difficile in tutta la sua gravità ed urgenza.

Un completo piano di approvvigionamenti era stato studiato in previsione dell'offensiva.

Grosse riserve di viveri erano state accumulate dal Ministero degli approvvigionamenti e dei consumi d'intesa con l'autorità militare, a Treviso, Ancona, Vicenza, Brescia, Verona, ma la fulminea rapidità della vittoria ed il rapido precipitare degli avvenimenti superando il prevedibile, rese insufficiente il previsto e l'Intendenza generale dell'esercito si trovò contemporaneamente nella necessità di rifornire l'intero esercito nostro avanzante; sostenere circa due milioni di abitanti; vettovagliare 500 mila prigionieri austriaci e soccorrere tutti i prigionieri italiani liberati affluenti in massa alle nostre linee.

Tutto ciò con mezzi inadeguati di trasporto sopra un vastissimo territorio, senza ferrovie e con le comunicazioni rotabili ridotte, dall'incuria nemica, in deplorevoli condizioni.

Col moltiplicarsi delle energie la crisi potè essere in breve superata.

Dal 6 al 19 novembre nelle Provincie liberate le sole Intendenze d'armata distribuirono complessivamente oltre sette milioni di razioni di pane, un milione di razioni di viveri ordinari, un milione di scatolette di carne in conserva, un milione di razioni di gallette e settemila quintali di carne. Grandi quantitativi di farina, grassi e derrate varie vennero distribuite dal deposito di Stato del Ministero degli approvvigionamenti in Treviso.

Con non minore interessamento ed alacrità veniva provveduto ai bisogni delle popolazioni redente. Per via di mare facendo capo a Trieste, per via ordinaria a mezzo di grosse colonne di autocarri e

perfino mediante dirigibili, i viveri affluirono fin dal primo momento abbondanti nella Venezia Giulia.

E poichè vi scarseggiavano i grassi, il riso ed il latte condensato, vennero nei primissimi giorni portati insieme a grosse quantità di carne, di gallette e di farina, duemila quintali di tali derrate.

Nel Trentino e nell'alto Adige solo dal 5 al 12 novembre affluirono 1500 quintali di grano, 2000 di riso, 1600 di grasso, 1100 di zucchero, 200 di latte condensato e 300 di salmone, e notevoli quantità di carni congelate.

Contemporaneamente dovunque i reparti di truppe e specie quelli di prima linea, prelevando ingenti quantità di viveri, hanno provveduto e spesso provvedono ancora giornalmente al sostentamento delle popolazioni con le quali si trovano a contatto.

Tali provvedimenti, dovuti ad iniziativa dei Comandi delle grandi unità e delle Intendenze, largamente soccorsi dal Ministero degli approvvigionamenti e consumi, si venne rapidamente sostituendo una organizzazione stabile dei servizi. Depositi statali principali di vettovaglie furono istituiti a Treviso ed a Venezia; altri vennero impiantati a Verona, Trento, Bolzano, Belluno, Udine, Trieste ed a Pola.

Nelle Provincie in cui l'ordinamento civile già funziona come ad Udine e Belluno le richieste di vettovaglie sono fatte dai prefetti alla delegazione del Ministero approvvigionamenti presso il deposito statale di Treviso il quale provvede giornalmente coi mezzi di trasporto militari ad esso assegnati (800 autocarri).

Nelle zone occupate dove ancora non funziona l'autorità civile continuano a provvedere i comandi di grandi unità e le Intendenze.

Il rifornimento è già divenuto regolare nel Trentino e nell'Alto Adige; e procede in modo soddisfacente nell'Istria a mezzo di piroscafi e mediante i tronchi ferroviari già ivi in esercizio.

La prossima apertura al transito ferroviario del Ponte della Priula, segnerà l'affluenza normale dei rifornimenti in tutta la Venezia Giulia.

La riapertura dei molini Stucky a Venezia, l'aumento di efficienza dei depositi di vettovaglie di Treviso, Venezia e Trento permettono ormai di far fronte a qualsiasi richiesta.

In questo modo in meno di un mese il gravissimo problema del vettovagliamento dell'ampia regione comprendente il Trentino, l'Alto Adige e la Venezia Giulia è già rientrato nella fase di piena e soddisfacente risoluzione.

Le operazioni delle truppe britanniche in Italia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 5 (Ritardato). — È stato pubblicato un rapporto di lord Cavan in data 15 novembre riguardante le operazioni delle truppe britanniche in Italia dal 15 settembre fino alla definitiva disfatta dell'esercito austriaco.

Lord Cavan dice che egli si limita a parlare solo in termini generali dei grandi successi dell'undecimo e del diciottesimo corpo italiano, perchè ha scritto il rapporto in qualità di comandante della decima armata italiana.

Dopo aver raccontato in quali circostanze il generale Diaz gli affidò il 6 ottobre il comando di una armata mista d'italiani e inglesi, lord Cavan descrive nei particolari il piano di attacco, il passaggio del Piave, il 23 ottobre e le successive operazioni fino al 4 novembre.

Quando l'armistizio entrò in vigore, in quel giorno le truppe avanzate erano sulla linea di Miola nelle vicinanze ad est di Trento.

In data 15 novembre lord Cavan dice: « Non possiamo ancora valutare con esattezza il numero dei prigionieri e dei cannoni presi dalla quarantottesima divisione, ma esso si eleva a non meno di ventimila prigionieri e di cinquecento cannoni.

Il comandante del terzo corpo e tre comandanti di divisione figurano tra i prigionieri ».

Lord Cavan descrivendo il passaggio durante la notte del 25 ottobre della parte più larga del Piave, dice:

« Le truppe d'attacco furono trasportate con piccole barche a fondo piatto manovrate da due pontieri italiani. Ciascuna di queste barche conteneva sei uomini. Il successo dell'operazione fu dovuto agli accurati preparativi della 7ª divisione e alla instancabile energia del capitano Odini, alle truppe del genio e ai pontieri che si trovavano sotto il suo comando, e così pure all'abile direzione del luogotenente colonnello Connon comandante la « Honourable artillery company ». Nell'esecuzione del trasporto delle truppe mediante barche e nella costruzione del ponte sul fiume i pontieri italiani ci fornirono un prezioso aiuto di cui non è possibile elogiare abbastanza l'efficacia.

Durante le battaglia io ero in comunicazione costante con S. E. il generale Caviglia, sotto la cui direzione generale la mia armata operava. Egli si distinse sempre per la sua estrema gentilezza e per la sua prontezza nel darmi i suoi consigli; ed io gli debbo la mia più calda riconoscenza per la sua magnanimità verso di me.

Le operazioni dell'11° e 18° corpo italiano hanno avuto nella vittoria una parte nobile e rilevante.

Io debbo esprimere ringraziamenti molto cordiali ai comandanti di questi corpi per la loro collaborazione così leale e perfetta.

Debbo ancora fare un ringraziamento a S. A. R. il Duca di Aosta e allo stato maggiore della terza armata. L'11° corpo faceva parte anteriormente della terza armata.

Gli accordi per l'attacco, accuratamente studiati in tutti i loro particolari, erano stati stabiliti da lungo tempo e grazie allo stato avanzato di essi non mi rimaneva personalmente molto da fare.

In ultimo luogo ho il più grande piacere di poter dichiarare che il Comando supremo fu in ogni istante e sempre pronto ad assistermi coi suoi consigli in tutte le cose importanti.

L'estrema cortesia e la benevolenza che esso dimostrò a me ed alle truppe britanniche sono tali da aumentare di molto il buon ricordo che conserviamo della campagna d'Italia ».

CRONACA ITALIANA

Rimpatrio di prigionieri. — La Commissione dei prigionieri di guerra della Croce Rossa italiana comunica che dalla stazione di Modane sono transitati ieri due treni speciali recanti in patria 2714 prigionieri e sette isolati provenienti dalla Germania. Tutti furono vettovagliati e soccorsi a cura del locale posto di conforto della Croce Rossa.

Anche dalla stazione di Domodossola sono transitati ieri 613 soldati e 83 civili provenienti dalla prigionia in Germania.

Croce Rossa americana. — Due nuovi asili per i figli delle vittime della guerra vennero aperti dalla umanitaria istituzione a Santa Cristina ed a Quinto, vicino a Treviso.

Digià dalla Croce Rossa americana vennero istituiti una quindicina di asili a Verona, Avio, Padova, Marano, Sandrigo, Pozzoleone, Longara, Mogliano Veneto, Asolo, Anguillara, Pontelongo, Vallonga, Castelfranco, ecc., e nel resto d'Italia furono da essa fondati circa centocinquanta simili istituzioni, dove i piccoli derelitti della guerra ricevono assistenza e nutrimento, e sono completamente vestiti dalla Croce Rossa americana. Oltre ad aver aperto sette asili a Palermo, nove ad Avellino, ventisei a Roma, trentuno nel Veneto, incluso il distretto di Venezia, ed altri a Genova, Rimini, Napoli, Firenze, Milano, Torino, che essa ha istituito e mantiene completamente, la Croce Rossa americana ne sussidia gran numero di altri in tutta Italia.

Ferrovie e tramvie extraurbane. — L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha affidato ad apposita Commissione il compito di studiare e proporre in breve termine provvedimenti atti ad assicurare l'esecuzione e il compimento delle ferrovie e delle tramvie extraurbane, le quali, concesse durante la guerra e prima di essa all'industria privata, non abbiano potuto avere attuazione.

Alla medesima Commissione l'on. Dari ha dato inoltre l'incarico di studiare e proporre opportuni provvedimenti per rendere praticamente possibili nuove concessioni di ferrovie e tramvie extraurbane pur nelle difficili ed incerte condizioni del mercato del dopoguerra.

Servizio ferroviario. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato comunica che dalla sera del 7 corr. il treno 36 (part. da Roma 20,50) per Milano, mentre conserverà la vettura diretta Roma-Trento, non avrà più per Venezia che una carrozza mista di 1ª e 2ª classe e la vettura letti, perchè per Venezia viene istituito un nuovo treno direttissimo (44) in partenza da Roma a ore 19, con arrivo a Firenze alle 0,5 a Bologna alle 3,45 e a Venezia alle 7. Il detto treno preseguirà per Trieste sulla linea Treviso-Casarsa-Portogruaro-Monfalcone sulla quale però il pubblico non è ammesso per viaggi oltre Treviso se non munito di apposito salvacondotto o permesso rilasciato dalla competente autorità militare.

In senso inverso verrà pure attivato da lunedì 9 un treno direttissimo (47) in partenza da Venezia alle ore 23,20 e in arrivo a Roma a mezzogiorno, in corrispondenza al quale sarà effettuato un treno Trieste-Venezia.

Spedizione dei pacchi postali. — Un comunicato della Direzione generale delle ferrovie dello Stato reca: « Avuto riguardo alle eccezionali esigenze dei trasporti militari di soccorso e di approvvigionamento delle popolazioni liberate e redente, è bene che anche quest'anno il pubblico limiti quanto più possibile nel periodo dal 15 dicembre al 10 gennaio p. v. le spedizioni in genere al dettaglio e si astenga dagli invii, sia per ferrovia sia con pacchi postali, di doni e regali che in tempi ordinari è consuetudine di scambiare in occasione delle feste Natalizie e di Capo d'anno ».

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

ZURIGO, 5. — Si ha da Monaco di Baviera: Durante una riunione di operai e di intellettuali di Monaco si presentarono il capo della polizia e il comandante della guarnigione con un picchetto di soldati. Essi sciolsero l'adunanza ed arrestarono il presidente di essa, lo scrittore Waldmann per sospetto di cospirare contro il Governo.

Si ha da Berlino: Kurt Eisner in un comizio a Badeibling ha dichiarato che fra qualche giorno saranno pubblicati all'ufficio degli affari esteri di Berlino documenti sullo scoppio dell guerra con note scritte in margine dal Kaiser, le quali ne dimostrano la colpa.

Si ha da Vienna: Nel pomeriggio di ieri un battaglione della guardia popolare è partito per Nikolsburg per proteggere il confine dell'Austria tedesca.

Il segretario di Stato per gli affari esteri Bauer, parlando all'assemblea nazionale relativamente al blocco ed alle irruzioni degli czeco-slovacchi e degli jugoslavi contro i tedeschi dichiarò che proporrà ai governi czeco e jugoslavo di sottoporre le vertenze esistenti ad un arbitrato senza pregiudizio delle decisioni della conferenza della pace.

Il segretario di Stato per gli affari esteri ha trasmesso al Governo czeco-slovacco una violenta protesta contro l'occupazione da parte delle truppe czeco-slovacche di alcuni comuni dell'Austria inferiore.

La nota dice che la popolazione tedesca è indignata per tali avvenimenti, tanto che riesce vana l'opera tranquillizzatrice del Governo, il quale declina la propria responsabilità se i tedeschi assumessero un'attitudine di difesa.

A causa della penuria di carbone domani saranno sospesi tutto il servizio ferroviario e la circolazione dei tram.

Si ha da Berlino:

Si prevede un nuovo conflitto fra Monaco e Berlino, avendo il governo tedesco deciso di non accogliere la domanda di Eisner di tenere una nuova Conferenza fra i rappresentanti germanici a Jena.

La Commissione tedesca per l'armistizio annunzia di avere ottenuto che l'esercito del maresciallo Mackensen non sia internato. Parte di esso ha già varcato il confine tedesco.

WASHINGTON, 5. — Prima della sua partenza il presidente Wilson nominò segretario pel tesoro Carter Glass, deputato della Virginia.

LONDRA, 5. — Si sono presentati alle elezioni generali 580 candidati coalizionalisti, dei quali 425 conservatori, 125 liberali e gli altri coalizionalisti-laburisti e coalizionalisti indipendenti.

Contro i coalizionalisti si sono presentati 270 liberali.

Il tratto caratteristico colle attuali elezioni è il grande numero delle circoscrizioni ove lottano più di due candidati.

È noto che in Inghilterra non vi è elezione di ballottaggio. I membri del Parlamento vengono eletti a primo scrutinio con maggioranza relativa. A causa della pletora dei candidati laburisti e indipendenti, che comprendono 409 laburisti di varie gradazioni e rappresentanti indipendenti del partito nazionale e della federazione dei marinai e soldati riformati, vi sono collegi in cui per un solo seggio si presentano persino 14 candidati.

Centocinque seggi irlandesi sono disputati da 57 nazionalisti, 80 sinn feiners e 38 conservatori.

LISBONA, 5. — Il Governo portoghese ha conferito la massima decorazione all'Ordine di Torre e Spada ai marescialli Joffre, Foch e Pétain.

WASHINGTON, 5. — La Commissione per gli affari esteri del Senato si oppone all'unanimità alla mozione presentata dal senatore Cummina che proponeva di inviare in Europa un comitato composto di quattro membri di ogni partito allo scopo di redigere un rapporto sulle questioni discusse alla Conferenza della pace.

NEW YORK, 5. — Alla partenza del presidente Wilson le rive, i moli, erano nereggianti di folla che con applausi entusiastici e grida assordanti salutava l'allontanarsi della nave presidenziale mentre i vapori, tutti imbandierati, lanciavano contemporaneamente l'urlo delle loro sirene.

La *George Washington* è scortata nel suo viaggio verso la Francia da una squadra della marina da guerra americana, capitanata dalla dreadnought *Pensylvania*, nave ammiraglia al comando dell'ammiraglio Mayo, e da una dozzina di cacciatorpediniere.

Una particolarità interessante del carico della nave presidenziale è il trasporto delle parecchie tonnellate di documenti che vennero raccolti durante tutto il periodo di guerra da una speciale Commissione in vista appunto della futura conferenza di pace.

ZURIGO, 6. — Si ha da Monaco di Baviera:

Il Governo bavarese ha indetto pel 12 gennaio le elezioni per la Dieta.

Si ha da Berlino:

E' arrivata a Berlino la seguente rinuncia dell'ex-Kronprinz:

Rinunzio colla presente in modo esplicito e definitivo ai diritti alla Corona di Prussia e alla Corona imperiale che potessero spettarmi, sia in base alla rinuncia al trono di S. M. l'Imperatore e Re sia per altre ragioni di diritto.

In fede di che,

Firmato di proprio pugno,

dato a Nieringen, il 1° dicembre 1918.

Si ha da Budapest:

Sono state pubblicate le note scambiate fra il capo della Missione militare francese inviata qui ed il conte Karolyi.

Il tenente colonnello Nix, per incarico del generalissimo degli eserciti alleati, ha chiesto il ritiro delle truppe ungheresi dalla Slovacchia che gli czeco-slovacchi hanno diritto di occupare; ed ha rilevato che gli ungheresi si sono abbandonati ad atti di saccheggio.

Il conte Karolyi ha risposto allegando l'anarchia che regna nelle dette regioni ed ha detto che si dovette perciò intervenire. Le truppe czeche che le occupavano erano irregolari e commettevano saccheggi. Il Governo ungherese chiede che si impedisca l'esclusiva occupazione da parte degli czechi, che si riconosca il diritto del Governo ungherese di provvedere alla tutela dell'ordine in tutti i territori dello Stato e che si nomini una Commissione d'inchiesta la quale accerti i fatti e soprattutto le violazioni dell'armistizio compiute dagli czechi.

Un proclama al popolo giustifica l'opera del Governo ed esprime la speranza che l'Ungheria non sarà vittima di ingiuste brame di conquista.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.